Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3201)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Cogne (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 ottobre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Gimillan nel comune di Cogne;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cogne (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore e detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, delimitata verso nord da un anfiteatro di prati in pendio che nel loro insieme formano una conca, la cui parte centrale è rappresentata dall'abitato di Gimillan dalle estreme propaggini del quale a sud si guarda verso il concentrico di Cogne e l'ampia distesa del prato di S. Orso, ha notevole interesse perchè, per la sua posizione geografica e le sue cospicue bellezze, costituisce un quadro naturale di eccezionale importanza, offrendo inoltre punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il grandioso spettacolo del gruppo del Gran Paradiso, della Valnontey e della catena del Monte Bianco;

Decreta:

La zona del pianoro di Gimillan sita nel territorio del comune di Cogne (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con il foglio XXXVI, con il foglio XXXVIII, con le particelle nn. 205, 111, 112, 170, 177, 339, 176, 178, 201, 200 del foglio XL, attraversamento della strada vicinale da Gimillan a Terrabouche, con la strada vicinale da Cogne a Terrabouche, particella n. 18 del foglio XLII, attraversamento nuova strada comunale da Cogne a Gimillan, particelle nn. 509 e 17 del foglio XLII, attraversamento strada Cogne-Gimillan, con le particelle nn. 175, 176, 448, 177, 178 del foglio XLII, con le particelle nn. 651, 654, 661, 351, 352, 349, 218, 205, 340, 341, 339, 325, 315, 306, 295, 291, 289, 269, 254, 252, 250, 240 del foglio XXXIX, con il foglio XXXV sino a ricongiungersi con il foglio XXXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Cogne provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimeria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 22 ottobre 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della giunta Regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*)

COMUNE DI COGNE - *Vincolo zona di Gimillan.*

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona di Gimillan, in comune di Cogne, sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, per la sua posizione geografica e per le cospicue bellezze che da essa si godono, ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelare ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

(*Omissis*)

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con il foglio XXXVI, con il foglio XXXVIII, con le particelle 205, 111, 112, 170, 177, 339, 176 178, 201, 200 del foglio XL, attraversamento della strada vicinale da Gimillan a Terrabouche, con la strada vicinale da Cogne a Terrabouche, particella n. 18 del foglio XLII, attraversamento nuova strada comunale da Cogne a Gimillan, particelle n. 509 e 17 del foglio XLII, attraversamento strada Cogne-Gimillan, con le particelle n. 175, 176, 448, 177, 178 del foglio XLII, con le particelle n. 651, 654, 661, 351, 352, 349, 218, 205, 340, 341, 339, 325, 315, 306, 295, 291, 289, 269, 254, 252, 250, 240 del foglio XXXIX, con il foglio XXXV sino a ricongiungersi con il foglio XXXVI.

(2470)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali nelle adunanze del 30 novembre 1962, del 20 dicembre 1962 e del 15 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone a valle del viale e della Chiesa di Collemaggio nella città di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che le norme del piano regolatore generale - recentemente approvato, non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte della signora Marinangeli, del dott. Iorio, del dott. Melchiorre, della Soc. Saim, dell'Ufficio provinciale della gioventù italiana, di alcuni cittadini di L'Aquila e dall'Amministrazione comunale;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona sottostante il viale, il piazzale ed il complesso monumentale della Basilica di Collemaggio - a monte della Strada statale n. 17 - ha notevole interesse pubblico perchè è ricco di piante ed alberi di varie «essenze» nonchè di pittoresche accidentalità del terreno tanto da formare un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre la Strada statale n. 17, la via XXIV Maggio, il viale di Collemaggio ed il circuito omonimo, per il quale la zona costituisce una suggestiva visione paesistica d'insieme; considerato inoltre che il comprensorio, per la presenza dell'insieme monumentale della Basilica di Collemaggio, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, a valle del viale e della Chiesa di Collemaggio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'asse della Strada statale n. 17 sino all'intersezione, all'altezza della porta Napoli, con l'asse della via XXIV Maggio, indi da quest'ultimo asse sino alla intersezione con l'asse del viale di Collemaggio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via del Circuito, indi dall'asse stesso sino all'intersezione dell'asse della Strada statale numero 17 sopramenzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre 1962 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise L'Aquila, castello cinquecentesco, debitamente convocata si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

7) CITTÀ DI L'AQUILA - Agostino, via XX Settembre, via F. Crispi, via F. Rossi; protezione zone a valle del viale e della Chiesa di Collemaggio, fra il viale di Collemaggio, via del Circuito, Strada statale n. 17, via XXIV Maggio.

(*Omissis*).

Il sindaco di L'Aquila, fatto rilevare che la discussione non poteva considerarsi esaurita e che questa poteva protrarsi ancora per molto tempo, chiede, unitamente all'ing. Tomassi, che la seduta venga aggiornata.

Accogliendo questa richiesta il presidente, alle ore 22,15, decide un aggiornamento della seduta.

Il giorno 20 dicembre 1962 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, castello cinquecentesco L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze panoramiche, naturali e paesistiche della provincia di L'Aquila per l'aggiornamento deciso il giorno 30 novembre 1962. All'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta di rinvio richiesta dal sindaco di L'Aquila la Commissione l'accetta all'unanimità.

A seguito di ciò viene stabilito che il nuovo aggiornamento della Commissione, con identico ordine del giorno di quello riportato nell'invito del 20 dicembre 1962, sarà tenuto il giorno martedì 15 gennaio 1965 alle ore 16.

Il giorno 15 gennaio 1963 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, castello cinquecentesco, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita

la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per l'aggiornamento di seduta deciso il giorno 30 novembre 1962 e rinviato alla soprascritta data nella riunione del 20 dicembre 1962.

(*Omissis*).

Il vice presidente, fatto presente che: *a*) il territorio sottostante il viale, il piazzale, e il complesso monumentale della Basilica di Collemaggio, a monte della Strada statale n. 17, è ricco di piante ed alberi di varie « essenze » nonchè di pittoresche accidentalità naturali del terreno tanto da formare un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre la Strada statale n. 17, la via XXIV Maggio, il viale di Collemaggio ed il circuito omonimo, per il quale la zona costituisce una suggestiva visione paesistica d'insieme; *b*) il comprensorio, per la presenza dell'insieme monumentale della Basilica di Collemaggio, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

(*Omissis*).

Stante quanto sopra, il vice presidente chiede: che venga proposta la protezione ai sensi dell'art. 1 paragrafi terzo e quarto della zona delimitata dall'asse della statale n. 17 sino all'intersezione, all'altezza della porta Napoli, con l'asse della via XXIV Maggio, indi da quest'ultimo asse sino all'intersezione con l'asse del viale di Collemaggio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via del Circuito, indi dell'asse stesso sino all'intersezione dell'asse della Strada statale n. 17 sopramenzionata.

L'ing. Barattelli fa presente che nella zona è già stata programmata la realizzazione di opere pubbliche di notevole interesse per la città e di vastissima portata.

L'avv. De Marinis ritiene che la zona in esame è già sufficientemente tutelata dalle previsioni di destinazione del piano regolatore generale che l'ha destinata in parte a « verde pubblico » e nella residua parte a zona « verde vincolato ».

(*Omissis*).

Preso atto del risultato della votazione, e tenendo conto della prevalenza del voto del presidente in caso di parità, dichiara accolta, a maggioranza, la proposta.

Il dott. Caria fa inserire a verbale, che prima della votazione i singoli membri, a suo parere, non hanno valutato sufficientemente la questione.

L'ing. L. Barattelli chiede che copia del verbale della seduta sia inviata a ciascun membro della Commissione per le eventuali osservazioni in merito.

Dopo di ciò il presidente alle ore 20,20, dichiara chiusa la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 dicembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone verdi a valle delle mura, fra le mura stesse, il viale Collemaggio, la strada n. 109 e Porta Bazzano nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che le norme del piano regolatore generale, recentemente approvato, non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Visto che gran parte del comprensorio risulta già protetto ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, sostituita dalla attuale legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di piante ed alberi di varie « essenze », forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto dall'osservatore, che percorre il viale di Collemaggio per entrare in città da Porta Bazzano, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora « arroccata » entro l'antica cinta muraria; e inoltre il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso estetico e tradizionale, data la spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, come appresso delimitata: dalla cinta delle antiche mura, sino all'intersezione della medesima con l'asse del viale di Collemaggio all'altezza della strada n. 105, indi dall'asse del viale di Collemaggio stesso sino all'intersezione dell'asse della strada n. 109 che scende a Porta Bazzano, indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con la cinta delle antiche mura nel punto di mezzeria della Porta Bazzano stessa, indi dalla cinta muraria sopramenzionata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dovranno rimanere escluse dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre, come già detto, la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione zone verdi a valle delle mura, fra le mura, viale Collemaggio, strada n. 109, Porta Bazzano.

(*Omissis*).

Il vice presidente, fatto presente che:

a) il territorio sottostante le mura di cinta nel versante sud-est della città, ricco di piante ed alberi di varie « essenze », forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e sopratutto all'osservatore che percorre il viale di Collemaggio per entrare in città da Porta Bazzano, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora « arroccata » entro l'antica cinta muraria;

b) il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza della natura e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

(*Omissis*).

Stante quanto sopra, il vice presidente chiede:

che venga proposta la protezione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della zona delimitata dalla cinta delle antiche mura, sino all'intersezione della medesima con l'asse del viale di Collemaggio all'altezza della strada n. 105, indi dall'asse del viale di Collemaggio stesso sino all'intersezione dell'asse della strada n. 109 che scende a Porta Bazzano, indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con la cinta delle antiche mura nel punto di mezzeria della Porta Bazzano stessa, indi dalla cinta muraria sopramenzionata. Dovranno rimanere escluse dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre, come già detto, la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

La Commissione, dopo breve discussione in merito, decide di approvare all'unanimità la proposta.

(*Omissis*).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2474)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la zona pendio a valle delle antiche mura civiche in località Sant'Andrea, fra le mura, la Chiesa Madonna degli Angeli, la ferrovia e la via Madonna del Ponte nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sottostante le mura di cinta, nel versante sud-ovest della città, con il suo declivio ricco di vegetazione ed alberi di varie « essenze » sino al più intenso verde costituito dalla valle nella quale scorre il fiume Aterno, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e sopratutto all'osservatore che percorre il tratto di ferrovia in direzione di Sulmona, per il quale la zona offre la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora arroccata entro l'antica cinta muraria; e inoltre il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, delimitata dalla cinta delle antiche mura sino all'intersezione della medesima con l'asse della via Cadorna, indi, dalla congiungente di detta intersezione con le spigolo nord della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, indi da semiperimetro della Chiesa stessa all'altezza del piazzale antistante sino all'inizio dell'asse del sentierino di campagna che scende dal piazzale alla ferrovia, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con la linea

limite della zona di occupazione della ferrovia Terni-Sulmona, indi dalla linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Sante, indi dall'asse di quest'ultima via sino all'altezza della « Porta della Rivera », in località 99 Cannelle, per riprendere di qui il perimetro delle mura sopramenzionate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, castello cinquecentesco di L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione pendio a valle delle mura civiche in località Sant'Andrea, fra le mura, Chiesa Madonna degli Angeli, ferrovia, via Madonna del Ponte.

(*Omissis*).

Il vice presidente, fatto presente che:

a) il territorio sottostante le mura di cinta, nel versante sud-ovest della città, con il suo declivio ricco di vegetazione ed alberi di varie « essenze » sino al più intenso verde costituito dalla valle nella quale scorre il fiume Aterno, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e sopratutto all'osservatore che percorre il tratto di ferrovia in direzione di Sulmona, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora arroccata entro l'antica cinta muraria;

b) il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

c) la zona è destinata nel piano regolatore generale, recentemente adottato dal Comune, parte a « verde pubblico » e gran parte a « verde vincolato ». Per questa seconda destinazione viene ammessa la costruzione di edifici isolati di altezza massima di ml. 7,50 e la rispondenza ad altre norme fra le quali quella di richiedere il parere della locale Soprintendenza in merito alle opere progettate;

d) perchè la Soprintendenza possa, con la massima legittimità, esprimere il proprio parere, si reputa però necessario che la zona risulti perfettamente protetta a norma di legge.

Stando quanto sopra, chiede che venga proposta la protezione ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della zona delimitata dalla cinta delle antiche mura sino all'intersezione della medesima con l'asse della via Cadorna, indi dalla congiungente di detta intersezione con lo spigolo nord della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, indi da semiperimetro della Chiesa stessa all'altezza del piazzale antistante sino all'inizio dell'asse del sentierino di campagna che scende dal piazzale alla ferrovia, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con la linea limite della zona di occupazione della ferrovia Terni-Sulmona, indi dalla linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Ponte, indi dall'asse di quest'ultima via sino all'altezza della « Porta della Rivera », in località 99 Cannelle, per riprendere di qui il perimetro delle mura sopramenzionate.

Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Dopo una breve discussione sull'argomento, il presidente mette a votazione la proposta del vice presidente nei limiti e nelle motivazioni formulati.

(*Omissis*).

Constatato il risultato della votazione, il presidente dichiara accolta a maggioranza la proposta.

(*Omissis*).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2472)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della villa Pineta e villa Maria nel comune di Urbino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Urbino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza, parte integrante del caratteristico paesaggio urbinate, formato da colline degradanti e verdeggianti, visibili dalla città di Urbino e costituenti altresì suggestiva cornice e complemento del più vasto panorama nel quale si inserisce l'antico abitato della città stessa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Urbino (Pesaro) costituita dalla villa Pineta e villa Maria, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a) intero podere denominato « Pineta » confinante con strada provinciale Urbino-Colbordolo, proprietà comunale, proprietà Bianchi;

b) intero podere denominato « Villa Maria » confinante con la strada provinciale Urbino-Colbordolo, proprietà INA-Casa e proprietà Renzetti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 29 del 20 febbraio 1964

L'anno 1964, addì 20 febbraio, si è riunita, alle ore 10, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per proseguire l'esame della questione all'ordine del giorno della precedente riunione del 17 corrente mese, secondo quanto deciso alla unanimità dalla Commissione nella riunione stessa.

(*Omissis*)

Viene pertanto dalla maggioranza deliberato di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Urbino, per l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, la zona comprendente: « villa Pineta e villa Maria » in quanto la stessa costituisce quadro naturale di non comune bellezza, parte integrante del caratteristico paesaggio urbinate, formato da colline degradanti e verdeggianti, visibili dalla città di Urbino, e costituendo altresì naturale cornice a complemento del più vasto paesaggio nel quale si inserisce l'antico abitato di Urbino.

La zona viene così delimitata:

a) intero podere denominato « Pineta » confinante con strada provinciale Urbino - Colbordolo, proprietà comunale, proprietà Biacchi;

b) intero podere denominato « Villa Maria » confinante con la strada provinciale Urbino-Colbordolo, proprietà INA-Casa e proprietà Renzetti.

La Commissione rinvia alla prossima riunione l'esame dell'altro argomento all'ordine del giorno.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.

Il presidente: DELLA CHIARA

Il segretario: SERTORI

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta di Roio (sommità, pendici e valle di Monteluco) fra la ferrovia, via Madonna del Ponte, via Mariana, strada provinciale per Roio e passaggio a livello in località Pile, nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che le norme del piano regolatore generale, recentemente approvato, non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila.

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il territorio, posto nella parte alta del monte, lungo le pendici e nella valle dell'Aterno sottostante al « Colle di Roio », presenta rilevanti caratteri di bellezza naturale per le sue pittoresche accidentalità ricche di densa vegetazione sì da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali panoramiche; inoltre data la elevata posizione della sommità del colle, la zona comprende

numerosissimi punti di belvedere, che offrono un'amplissima incantevole visuale sulle valli coltivate e sulla città di L'Aquila;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila delimitata dalla linea della zona d'occupazione della ferrovia delle ferrovie dello Stato Terni-Sulmona sino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Ponte, indi dall'asse di questa via sino all'intersezione con l'asse del sentiero « Via Mariana », indi dall'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada provinciale per Monteluco in località Madonna di Roio, indi dall'asse della provinciale fino all'altezza della pietra miliare che precisa la progressiva km. 3, indi dalla congiungente contenente detto cippo miliare con il punto di mezzeria del passaggio a livello posto in località « Pile » indi dalla linea limite della zona d'occupazione della ferrovia sopramenzionata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la zona compresa fra l'asse della provinciale per Monteluco sino all'altezza del piazzale finale di arrivo, indi dall'asse del sentiero di campagna che si svolge ad est, di detto piazzale, indi dal prolungamento di detto asse in direzione sud-est, sino all'intersezione con la curva di livello ml. 925 s.l.m., indi dalla curva di livello stesso sino al punto in cui si svolge parallela all'asse della provinciale, indi dalla retta perpendicolare ad entrambe fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale sopra riferita.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione Pineta di Roio (sommità, pendici e valle di Monteluco) fra la ferrovia, via Madonna del Ponte, via Mariana, strada provinciale per Roio, passaggio a livello in loc. « Pile »;

(*Omissis*).

Il vice presidente fatto presente che:

a) il territorio posto nella parte alta del monte, lungo le pendici e nella valle dell'Aterno sottostante al « Colle di Roio » presenta rilevanti caratteri di bellezza naturale per le sue pittoresche accidentalità ricche di densa vegetazione si da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali panoramiche;

b) data la elevata posizione della sommità del colle, la zona comprende numerosissimi punti di belvedere, che offrono un'amplissima incantevole visuale sulle valli coltivate e sulla città di L'Aquila;

(*Omissis*).

Il presidente, ritenendo matura la discussione svolta, pone ai voti la seguente proposta, relativa ai limiti delle zone da « proteggere » lasciando invariata la motivazione generale suggerita dal vice presidente, in quanto ritiene che la medesima rispecchi la volontà della maggioranza:

« protezione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, del comprensorio delimitato dalla linea limite della zona d'occupazione della ferrovia delle Ferrovie dello Stato Terni-Sulmona fino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Ponte, indi dall'asse di questa via sino all'intersezione con l'asse del sentiero « via Mariana », indi dall'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada provinciale per Monteluco in località « Madonna del Roio », indi dall'asse della provinciale fino all'altezza della pietra miliare che precisa la progressiva km. 3, indi la congiungente contenente detto cippo miliare con il punto di mezzeria del passaggio a livello posto in località « Pile », indi dalla linea limite della zona di occupazione della ferrovia sopramenzionata. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la zona compresa fra l'asse della provinciale per Monteluco sino all'altezza del piazzale finale di arrivo, indi dall'asse del sentiero di campagna che si svolge ad est di detto piazzale indi dal prolungamento di detto asse in direzione sud-est sino all'intersezione con la curva di livello, ml. 925 s.l.m.; indi dalla curva di livello stessa sino al punto in cui si svolge parallela all'asse della provinciale, indi dalla retta perpendicolare ad entrambe fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale sopra riferita, il comprensorio da escludere dalla proposta di protezione, risulta campito in colore « giallo » nella planimetria che forma parte integrante con il presente verbale.

(*Omissis*).

Constatato l'esito della votazione, il presidente dichiara accolta, all'unanimità, la proposta.

(*Omissis*).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti;

Vista la nota n. 4959 del 7 dicembre 1965, con la quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni propone che il dott. Francesco Baglioni venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Serafino Zucchi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Baglioni è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti quale rappresentante dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in sostituzione del signor Serafino Zucchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Società « The Vulcan Boiler & General Insurance Company Limited », con sede in Manchester (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società « The Vulcan Boiler & General Insurance Company Limited », con sede in Manchester (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Vulcan Boiler & General Insurance Company Limited », con sede in Manchester (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, e autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio ».

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Panjim (India) alle dipendenze del Consolato generale in Bombay.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Panjim (India) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Bombay.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Registro n. 245, foglio n. 10

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Istituzione nel circondario di Pordenone del Comitato circondariale per i datori di sangue.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, col quale, nell'ambito della provincia di Udine, è istituito un circondario con capoluogo Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1937, recante norme concernenti la trasfusione, il prelevamento e la utilizzazione del sangue umano, il quale, all'art. 6, prevede l'istituzione in ogni capoluogo di Provincia di un Comitato provinciale per i datori di sangue;

Ritenuta la necessità di costituire nel circondario di Pordenone il Comitato circondariale per i datori di sangue;

Decreta:

Nel circondario di Pordenone è istituito il Comitato circondariale per i datori di sangue che esercita, nell'ambito del circondario, tutte le competenze in atto attribuite ai comitati provinciali previsti dall'art. 6 del sopracitato decreto ministeriale 13 dicembre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunzi legali, nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società a responsabilità limitata « Fratelli Turigliatto », con sede in Pratiglione Canavese (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società a responsabilità limitata « Fratelli Turigliatto », con sede in Pratiglione Canavese (Torino), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 691684 di protocollo, in data 3 luglio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società a responsabilità limitata « Fratelli Turigliatto », con sede in Pratiglione Canavese (Torino), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobilari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contradditorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridci.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'Impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il ministro: ANDREOTTI

(2466)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1966.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 283/14-6 del 5 marzo 1966, con la quale la prefettura di Perugia comunica che le Associazioni industriali di Perugia e Terni hanno, di concerto, richiesto, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria dott. Dino Ceccatelli, dimissionario, con l'ing. Antonio Pellegrini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria il dott. Dino Ceccatelli, con l'ing. Antonio Pellegrini;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Antonio Pellegrini è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione del dott. Dino Ceccatelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 2° Salone della profumeria e dei cosmetici », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 2° Salone della profumeria e dei cosmetici » che avrà luogo a Torino dal 29 aprile al 10 maggio 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.
Anticipata chiusura delle sottoscrizioni in contante ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto n. 677095, in data 9 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 successivo, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 12 marzo 1966, con il quale è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, di scadenza 1° aprile 1975, per un importo in valore nominale di lire 355 miliardi, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1966 e, per la parte rimanente, alla sottoscrizione in contante;

Visto l'art. 4 del predetto decreto, con il quale viene fissato al 15 aprile 1966 il termine di chiusura della sottoscrizione in contante ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975, con facoltà al Ministro per il tesoro di ordinare, con proprio decreto, l'anticipata chiusura delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante;

Vista la lettera dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, che, nella qualità di presidente del Consorzio di cui al predetto art. 4, comunica l'avvenuta sottoscrizione di lire 255 miliardi nominali ai nuovi buoni del Tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1975 (nota n. 36189 del 6 aprile 1966);

Considerato, pertanto, che possa procedersi all'anticipata chiusura delle sottoscrizioni in contante, prevista dall'art. 4 già citato;

Decreta:

La chiusura delle sottoscrizioni in contante ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1975 è anticipata al 6 aprile 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1966
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 40

(3200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 280-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 280-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gianello Narciso con sede in Vicenza, via Borgo Casale n. 9.

(2527)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di San Biagio Platani (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.337.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Maletto (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.188.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Bisacquino (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.838.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Amandola (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.319.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2736)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Nazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Nerola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.433.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Testico (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 339.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2739)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Trequanda (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.669.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2740)

Autorizzazione al comune di Grimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Grimacco (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.173.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2742)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1966, il comune di Lanciano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2743)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1966, il comune di Formia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1966, il comune di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1966, il comune di Angri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.354.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Sorso (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Ossi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.995.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Carinola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Cargeghe (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.954.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Presenzano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Laganadi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.346.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Sorgono (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 484.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Sindia (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.705.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759)

Autorizzazione al comune di Rodì Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Rodì Milici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.514.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.302.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Alì Terme (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.290.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.512.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2754)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Minervino di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.039.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.063.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Roncofreddo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.859.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 5 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,83	624,83	624,77	624,80	624,87	624,75	624,75	624,87	624,85
$ Can.	579,57	579,30	579,40	579,75	579,30	579,32	579,52	579,25	579,32	579,50
Fr. Sv.	143,93	143,94	144,015	143,96	143,95	144,04	143,93	143,05	144,04	143,98
Kr. D.	90,53	90,53	90,55	90,53	90,45	90,58	90,535	90,55	90,58	90,57
Kr. N.	87,32	87,31	87,33	87,325	87,40	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,045	121,22	121,25	121,18	121,20	121,09	121,165	121,10	121,09	121,08
Fol.	172,29	172,35	172,33	172,275	172,27	172,28	172,295	172,30	172,28	172,30
Fr. B.	12,540	12,535	12,535	12,5295	12,535	12,54	12,5315	12,54	12,54	12,54
Franco francese	127,49	127,50	127,495	127,485	127,45	127,51	127,48	127,55	127,51	127,49
Lst.	1745,701	1745,35	1745,45	1745,15	1745,50	1746,20	1745,25	1746,20	1746,20	1745,55
Dm occ.	155,61	155,64	155,66	155,615	155,60	155,66	155,605	155,55	155,66	155,66
Scell. Austr.	24,173	24,17	24,17	24,17625	24,15	24,17	24,171	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,78	21,78	21,785	21,78	21,78	21,768	21,79	21,78	21,77
Peseta Sp.	10,42	10,43	10,43	10,435	10,43	10,43	10,4205	10,42	10,43	10,425

Media dei titoli del 5 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1966

1 Dollaro USA	624 76
1 Dollaro canadese	579,635
1 Franco svizzero	143,945
1 Corona danese	90,532
1 Corona norvegese	87,322
1 Corona svedese	121,172
1 Fiorino olandese	172,285
1 Franco belga	12,53
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1745,20
1 Marco germanico	155,61
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,776
1 Peseta Sp.	10,428

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 354, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 17 agosto 1964 dal sig. Pristerà Franco avverso il provvedimento di dispensa dal servizio, adottato il 29 settembre 1963 dal Banco di Napoli.

(2670)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 30 dicembre 1963 dalla medaglia d'oro Bruno Pastorino, presidente dell'O.N.I.G. avverso i provvedimenti di assunzione di personale valido, disposti dalla Cassa di risparmio V. E. per le provincie siciliane - Palermo.

(2671)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nel comune di Camaiore.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 11 novembre 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Camaiore, avente la superficie di mq. 67.446, riportata in catasto al foglio n. 41, particella n. 131, al foglio n. 44, particella n. 186 ed al foglio n. 45, particella n. 57 del Comune stesso.

(2673)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 318, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla ditta F.lli Tonini avverso la decisione con la quale la Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, in data 16 dicembre 1963 respinse il ricorso gerarchico improprio prodotto dalla Ditta medesima avverso il provvedimento del sindaco di Trento che in data 20 settembre 1963 le aveva negata l'estensione della licenza in atto per la vendita di « materiale elettrico, combustibili gassosi, stufe e cucine economiche, mobili metallici per cucina, articoli igienico-sanitari » nel proprio esercizio sito in detto Comune, largo Nazario Sauro, alla voce merceologica « radio ».

(2690)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio successivo sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari in via amministrativa esperiti dai signori Barlettani Giulio, Riterini Renato, Bellucci Tullio, Bellucci Umberto, Toncelli Lido, Lombardini Renzo, Nannini Ferdinando, Franceschini Mario, Franceschini Luciano e Frosali Giusto, avverso la determinazione n. 00/68474 del 3 agosto 1964, con la quale la Direzione generale dei monopoli di Stato ha indetto un concorso a dieci posti di operaio comune di 1ª classe presso la salina di Volterra.

(2520)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 15 novembre 1965 al 28 novembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 15 novembre 1965 al 23 novembre 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	1.245	1.986	3.680	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.727

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.902
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.867
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	24.477
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	27.609
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	29.175
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	30.741
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 45 % . . .	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	37.527
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	52.143
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	18.117
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	20.727
	29	3 superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	23.859
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% . . .	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	25.425
	31	5 superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% . . .	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	26.991
	32	6 superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	33.777
	35	7 superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	48.393
		b latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	798
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	14.152
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	22.910
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	38.947
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.727
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	18.117 (*f*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	20.727 (*f*)
	52	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	23.859 (*f*)
	53	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	25.425 (*f*)
	54	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	26.991 (*f*)
	55	6. superiore al 30% e inferiore o uguale la 43%	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	33.777 (*f*)
	58	7. superiore al 43%	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	48.393 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	14.152 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27%	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	26.035
	69	3. superiore al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	42.072
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	54.984 (*g*)
		B. altro:						
	05	I il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	45.820 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	42.976 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	8.191 (*h*)	zero	zero	8.191
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	16.026 (*h*)	zero	16.026 (*h*)	16.026
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	16.026

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	16.721	zero	5.561	10.837 (c)	31.693
	42	V. Tilsit (Havarti) .	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (c)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . .	1.281	7.598	zero	1.281	2.717 (c)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.361
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.361
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	13.585	3.644	5.943	10.989 (c)	31.035
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro A l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro B il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(g) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(h) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro B risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro B, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 24 *novembre* 1965 *al* 28 *novembre* 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	1.245	1.986	3.680	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.727
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.902
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.867
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	24.477
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	27.609
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	29.175
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	30.741
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	37.527
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	52.143
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	18.117
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	20.727
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	23.859
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	25.425
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	26.991
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	33.777
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	48.393
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	798
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	14.152
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	22.910
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	38.947

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.727
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	18.117 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	20.727 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	23.859 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	25.425 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	26.991 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale la 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	33.777 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	48.393 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	14.152 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	26.035
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	42.072
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	54.984 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	45.820 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	42.976 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
	31							
	57							
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	8.191 (*h*)	zero	zero	8.191

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776
	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	16.721	zero	5.561	10.837 (*c*)	31.693
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	2.717 (*c*)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.361
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.361
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	13.585	3.644	5.943	10.989 (*c*)	31.035
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'*importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione*.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10939)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze delle cattedre di « Istituzioni di fisica teorica » (seconda cattedra) e di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di « Istituzioni di fisica teorica » (seconda cattedra) e di « Chimica fisica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3107)

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Storia della filosofia medioevale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3108)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Sarconi e Terranova di Pollino (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Sarconi e Terranova di Pollino (Potenza) non possano utilmente funzionare

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Sarconi e Terranova di Pollino (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Governatore: CARLI

(3145)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari, indetto con il decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 383, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Antonicelli dott. Angelo, provveditore agli studi, presidente;
Usai dott. Faustino, vice provveditore agli studi;
Barbarino dott. Santo, vice provveditore agli studi;
Ollano dott. Giuseppe, vice provveditore agli studi;
Coppola rag. Domenico, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Bennati Pietro, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Registro n. 18, foglio n. 12

(2848)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1965, registro n. 81, foglio n. 391, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Santucci dott. Raffaele, provveditore agli studi, presidente;
Neri dott. Vittorio, vice provveditore agli studi;
Cancellotti dott. Mario, vice provveditore agli studi;
Collodi dott. Alberto, vice provveditore agli studi;
Lotti dott. Mario, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate al sig. Rinaldi Gino, segretario.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Registro n. 18, foglio n. 13

(2847)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1965, avrà luogo in Mantova presso il Provveditorato agli studi, via Nievo n. 9, il giorno 28 aprile 1966, con inizio alle ore 11.

(3117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1966 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 marzo 1966 il decreto ministeriale 30 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Finanze, foglio n. 176, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 agosto 1963.

(3110)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 del Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1966 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 22 marzo 1966 il decreto ministeriale 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1966, registro n. 7 Finanze, foglio n. 21 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965.

(3111)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3352 dell'11 maggio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Vista la nota n. 54223/1.15.5.U - Div. 3ª sanità del 15 gennaio 1966, con la quale il prefetto di Campobasso ha designato quale componente della predetta Commissione il dott. Caporizzo Angelo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in sostituzione del dott. Giuseppe Pellecchia perchè trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 3352 dell'11 maggio 1965, il dott. Caporizzo Angelo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Pellecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 5 marzo 1966

Il medico provinciale: TURSI

(2455)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.